REGOLAMENTO (CE) N. 307/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo e che definisce misure speciali per taluni titoli di restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare il primo comma dell'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1520/ 2000 della Commissione (2), devono essere apportati a tale regolamento gli adeguamenti imposti da modifiche della nomenclatura combinata e al suo allegato B gli adeguamenti necessari a mantenere la concordanza con i rispettivi allegati dei regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
- Il regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3) ha introdotto modifiche della nomenclatura combinata per alcune merci. Inoltre, l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4) stabilisce che dal 1º febbraio 2004 non sono concesse restituzioni all'esportazione per il componente «zucchero» dei lieviti vivi.
- (3)Il regolamento (CE) n. 1520/2000 va pertanto aggiornato per tener conto di queste modifiche.
- Con l'entrata in vigore del presente regolamento il (4)componente «zucchero» dei lieviti attivi per la quale gli operatori abbiano richiesto titoli di restituzione a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000 non è più ammesso a beneficiare di restituzioni quando esportato verso paesi terzi.
- È opportuno consentire la riduzione dei titoli di restituzione e la liberazione proporzionale delle relative garanzie nei casi in cui gli operatori possano provare in modo soddisfacente alle competenti autorità nazionali che le loro richieste di restituzione hanno risentito dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- Nel valutare le richieste di riduzione dei titoli di restituzione e di liberazione proporzionale delle relative garanzie le rispettive autorità nazionali competenti in
- (¹) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del
- (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

 (P) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).
- (*) GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.
 (*) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

materia dovranno, in caso di dubbio, prendere in considerazione in particolare i documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (5), senza che ciò pregiudichi l'applicazione delle altre disposizioni di detto regolamento.

- Per ragioni amministrative è opportuno disporre che le richieste di riduzione dei titoli di restituzione e di liberazione proporzionale delle relative garanzie vengano presentate in tempi brevi e che gli importi di cui si è accettata la riduzione vengano notificati alla Commissione in tempo utile per poter rientrare nei calcoli volti a determinare la somma per la quale verranno rilasciati titoli di restituzione utilizzabili dal 1º aprile 2004 a norma del regolamento (CE) 1520/2000.
- Poiché le modifiche della nomenclatura combinata introdotte dal regolamento (CE) n. 1789/2003 e le modifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 39/2004 sono applicabili a decorrere rispettivamente dal 1º gennaio 2004 e dal 1º febbraio 2004, le modifiche di cui al presente regolamento sono applicabili a decorrere dalle stesse date.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 1520/2000 l'allegato B è modificato come segue:

- a) nella riga che inizia con «1905 90 40 a 1905 90 90», nella colonna 1 tale voce è sostituita da:
 - «1905 90 45 a 1905 90 90»;
- b) nella riga che nella colonna 1 inizia con «2102 10 31 e 2102 10 39», nella colonna 6 è soppressa la «X».
- GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).